



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO
ANCONA

REGOLAMENTO DEL PORTO DI SENIGALLIA

PREMESSE GENERALI

1. Il porto di Senigallia è privo di recinzioni e varchi di accesso presidiati. Alcune delle banchine portuali sono, inoltre, prive di protezione per evitare la caduta in acqua di veicoli o persone.
2. In relazione all'attività che si svolge in area portuale, operano mezzi speciali fuori sagoma, con carichi sospesi, che rappresentano un elevato pericolo per l'incolumità di quanti vi transitino in prossimità.
3. Le peculiari caratteristiche della zona e le attività che si svolgono nell'ambito portuale non sempre permettono di conoscere e di segnalare per tempo e convenientemente le situazioni di pericolo che potrebbero verificarsi durante o in seguito alle citate attività.
4. La particolare esposizione agli elementi meteo-marini può essere causa di mal funzionamento o deterioramento del servizio di illuminazione, della segnaletica stradale orizzontale e verticale, nonché di danni al selciato ed al piano di calpestio.
5. Chiunque acceda a piedi o con veicoli all'area portuale se ne assume i relativi rischi e responsabilità.
6. L'Autorità Marittima non è responsabile per eventuali danni a persone, cose o veicoli in genere derivanti da carenze infrastrutturali esistenti o che possano verificarsi all'interno del porto di Senigallia, nonché per ogni evento dannoso che dovesse verificarsi in conseguenza dell'inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento.

CAPO I GENERALITA'

Art. 1 – Identificazione dell'area portuale

BANCHINA DI LEVANTE, si estende dalla testata della banchina di Levante sino al dissuasore mobile, denominato pilomat, posto in Via Bovio. Comprende anche il primo tratto di via Marconi che si estende dal termine della banchina di Levante sino al dissuasore mobile denominato Pilomat, posto nelle adiacenze dell'incrocio con via Bovio.

In detta zona è consentito l'accesso e la sosta negli spazi contraddistinti da apposita segnaletica orizzontale e verticale, individuati nell'allegato unico, ai soli veicoli muniti di specifico permesso di accesso in ambito portuale.

L'accesso dei veicoli a tale area avviene dai varchi presenti in via Bovio e in via Marconi regolamentati con dissuasori stradali a scomparsa "Pilomat".

DARSENA TURISTICA banchine n. 7 – 9 – 12. Tale zona è destinata esclusivamente all'attività diportistica. In detta zona sono consentiti l'accesso e la sosta, negli appositi spazi contraddistinti da segnaletica orizzontale e verticale, ai soli veicoli muniti di specifico permesso di accesso in ambito portuale. L'accesso dei veicoli a tale area avviene in ingresso ed in uscita dal varco posto lato ponente, al termine della banchina n.9 tra il muro di cinta dell'ex. Cantiere Navalmeccanico ed il varco delle banchine n.10 e 11. In detta zona sono consentiti l'accesso e la sosta negli spazi contraddistinti da segnaletica orizzontale e verticale ai soli veicoli muniti di specifico permesso di accesso in ambito portuale.

CANALETTA DI SENIGALLIA banchine n. 14 – 15 – 16. In detta zona sono consentiti l'accesso e la sosta, negli appositi spazi contraddistinti da segnaletica orizzontale e verticale, ai soli veicoli muniti di specifico permesso di accesso in ambito portuale.

BANCHINA DI PONENTE banchina n. 13 – DARSENA NINO BIXIO banchina n. 1 – 2 – 3, compreso il piazzale lato ferrovia della darsena, banchina n. 4 – Piccola Darsena banchina n. 5 – 6, - banchina n. 8 e della banchina n. 9 limitatamente ai 10 mt dall'angolo della stessa banchina là dove è situato lo scivolo per natanti, banchina n. 10 dove è situato il travel- lift, e la banchina n. 11. Tali zone sono destinate ad operazioni inerenti le attività portuali e sono consentiti l'accesso e la sosta, negli appositi spazi contraddistinti da segnaletica orizzontale e verticale, ai soli veicoli muniti di specifico permesso in ambito portuale. L'accesso dei veicoli alla darsena Nino Bixio e banchina di Ponente avviene dal varco posto in via Nino Bixio e regolamentato da barriera stradale “ sbarra di accesso”, mentre alle banchine n. 10 ed 11 l'accesso avviene tramite il varco regolamentato con dissuasori stradali a scomparsa.

L'area portuale di Senigallia è delimitata dai seguenti punti:

Nord:

- Confine sud dello stabilimento balneare n. 41;
- Prolungamento della suddetta linea di confine fino al lungomare G. Mameli;

Est:

- Dalla congiungente dei punti esterni delle dighe foranee;

Ovest:

- Dal muretto parasabbia del lungomare G. Mameli;
- Dalla congiungente tra lo spigolo Nord-Ovest del fabbricato del “Cantiere Navalmeccanico”;
- Dalla parete Ovest del suddetto fabbricato;
- Dalla congiungente dello spigolo Sud-Ovest del suddetto fabbricato perpendicolare alla parete Sud, ad incontrare il fabbricato denominato “il Timone”;
- Dalla parte Nord del fabbricato “il Timone” dalla cunetta stradale di via Nino Bixio, lato banchina peschereccia del porto;
- Dallo spigolo lato mare del ponte ferroviario;

Sud:

- Dal confine Nord dello stabilimento balneare n. 42, fino ad incontrare il fabbricato del ristorante “Uliassi”;
- Dalla parete Sud del suddetto fabbricato;
- Dal muretto parasabbia, fino ad incontrare l'ideale prolungamento della linea di cunetta stradale lato Nord di via Bovio;
- Dal suddetto prolungamento della linea di cunetta stradale;
- Dalla cunetta stradale lato Nord di via Bovio;
- Dall'ideale prolungamento della linea di cunetta stradale di via Bovio sino ad incontrare lo spigolo lato mare del ponte ferroviario.

L'area portuale coincide con le indicazioni riportate nel vigente Piano Regolatore del Porto di Senigallia ed è riportata nell'allegato unico del presente atto, di cui ne è parte integrante e sostanziale (perimetro area tratteggiato di colore lilla).

Art. 2 – Area di Rispetto

L'area di rispetto coincide con le indicazioni riportate nel vigente Piano regolatore del Porto di Senigallia ed è riportata nell'allegato unico del presente atto. Detta zona è compresa tra perimetro esterno dell'area portuale (linea tratteggiata di colore lilla) e la linea continua in grassetto di colore

nero (a sud: Lungomare Marconi – via Bovio filo cunetta stradale lato Ancora, fino ad oltrepassare la linea ferroviaria; ad ovest: a monte di via R. Sanzio, fino ad oltrepassare la linea ferroviaria verso lato mare – via N. Bixio e via Della Darsena a filo cunetta stradale lato monte; a nord: incrocio via Mamiani – Lungomare G. Mameli lato monte – perpendicolare a Lungomare G. Mameli, fino a congiungere l'ideale prolungamento del confine dell'area portuale, su parte dello stabilimento n. 41).

Art. 3 – Denominazioni e destinazioni degli ormeggi

CANALETTA:

1. E' l'area compresa tra il fanale giallo posto sulla banchina di levante e la radice del molo di sopraflutto del porto, sino al ponte della ferrovia. La canaletta a causa dei continui insabbiamenti e per motivi di sicurezza non è navigabile. Può tuttavia essere autorizzata, dall'Autorità Marittima, la navigazione, per unità con pescaggio massimo inferiore a mt. 0.90, solo in caso di soccorso o in casi di particolari necessità.

Sponda di Levante: comprende l'area del fanale giallo fino al ponte della ferrovia (banchine n.15 e n.16);

Sponda di Ponente: comprende l'area dalla radice del molo di sopraflutto fino alla radice molo (banchina n.14);

Banchina di Levante è suddivisa in due banchine:

1. Banchina n.16 - è quella che nasce dal ponte della ferrovia e si estende fino allo stabile sede dell'Ufficio Locale Marittimo;
2. Banchina n.15 – è quella che parte dallo stabile sede dell'Ufficio Locale Marittimo di Senigallia fino al fanale giallo (ex E.F. 3955 rosso);

le acque esterne al porto : intese come la zona di mare adiacente alle infrastrutture portuali all'interno della circonferenza avente un raggio di 500 metri con centro nel punto di mezzogiorno della congiungente dei fanali di accesso in porto, il tutto meglio individuato nell'allegato unico. Nelle stesse acque sono vietate:

- La sosta e l'ancoraggio di qualsiasi unità;
- La pesca, il paracadutismo ascensionale, lo sci nautico e le attività similari;
- Il posizionamento di attrezzi da pesca.

DARSENE

Nel porto di Senigallia insistono tre darsene denominate rispettivamente partendo dall'interno verso il mare Darsena Turistica, Piccola Darsena e Nuova Darsena o Darsena Nino Bixio.

1. **Nuova Darsena o Nino Bixio:** è quella posizionata più verso l'interno e comprende le banchine contraddistinte con i numeri 1, 2, 3 e parte della 13. La banchina n. 1 è riservata all'ormeggio delle unità della piccola pesca, la banchina n. 2 è destinata in piccola parte all'ormeggio della piccola pesca e in gran parte all'ormeggio delle unità vongolare e delle unità della pesca dei mitili, la banchina n. 3 è destinata all'ormeggio delle vongolare. La banchina n. 1 e parte della banchina n. 2 sono destinate all'ormeggio delle unità da traffico (esempio moto pontone). La banchina n. 13 è destinata all'ormeggio di unità in transito, previa autorizzazione dell'Autorità Marittima Locale.
2. **Piccola Darsena:** è quella che si trova al centro tra la darsena Nino Bixio e la darsena Turistica e comprende le banchine contraddistinte dai numeri 5, 6 e 7. La banchina n. 5 è destinata

all'ormeggio sia di unità vongolare che di unità di piccola pesca. La banchina n. 6 non è al momento utilizzabile per l'ormeggio in quanto insiste uno scalo di alaggio. La banchina n. 7 è destinata all'ormeggio di piccole unità.

3. **Darsena Turistica:** è quella posizionata verso il mare e comprende le banchine contraddistinte dai n. 9, 10, 11 e 12. La darsena Turistica è destinata all'ormeggio delle imbarcazioni da diporto e dei mezzi militari. All'interno della darsena ci sono n. 4 pontili suddivisi in due moli ciascuno, e contrassegnati dalla numerazione progressiva degli stessi moli, dal n. 1 lato canaletta interna al n. 9 in prossimità della banchina n. 10. La Darsena Turistica è in concessione alla Società consortile denominata "Gestiport" che gestisce direttamente gli specchi acquei e i relativi ormeggi con l'obbligo di non assegnare il 10 % sul totale dei posti barca che devono rimanere liberi per essere utilizzati dalle unità in transito.

CANALETTA INTERNA

Congiunge tutte le darsene e su di essa insistono la banchina n. 13 lato Ancona e le banchine n. 4 e 8 lato Pesaro. Sulle banchine n. 4 e 8 è vietato l'ormeggio a qualsiasi unità per la presenza di depositi costieri. E' consentita solo la sosta per effettuare il rifornimento di carburante alle unità.

La banchina n. 13 è destinata all'ormeggio di piccole unità sia da pesca che da diporto, ed è individuato un posto di ormeggio per i mezzi nautici della locale Guardia Costiera. Sulla banchina n. 13 è fatto divieto di ormeggiare nei tratti prospicienti le banchine n. 4 e 8, in corrispondenza dei distributori di carburante, e del tratto dove insiste la grù attualmente gestita dal Club Nautico e nella parte di banchina interessata dal raggio di azione della grù stessa.

Per situazioni contingenti il Comandante dell'Ufficio Locale Marittimo potrà derogare dal divieto di ormeggio sulla banchina n. 13, nei tratti individuati come sopra.

Articolo 4 – Opere in corso di realizzazione

In corso di esecuzione, sono riferiti alle opere di ristrutturazione e di miglioramento del porto di Senigallia – 6° stralcio, che prevedono la realizzazione delle banchine del nuovo avamposto.

CAPO II – DISCIPLINA DEGLI ORMEGGI E DEGLI ACCOSTI PER IMBARCAZIONI

Articolo 5 – Modalità di ormeggio ed accosto

1. Le imbarcazioni devono essere ormeggiate secondo le modalità dettate dalla perizia marinaresca e comunque in sicurezza, nelle banchine, nei pontili e negli specchi acquei lasciati al pubblico uso di cui al precedente art. 3. L'ormeggio in banchina dovrà essere fatto di punta ovvero con la poppa in banchina con un sistema che garantisca la sicurezza portuale e tenga conto della peculiarità della struttura, dei venti dominanti e delle eventuali condizioni meteo marine avverse.
2. Presso le banchine n. 4 e n. 8, presenti nella canaletta interna di questo porto, che ospitano i distributori di carburante per la pesca e per il diporto, l'ormeggio è consentito esclusivamente di fianco.
3. E' vietato l'ormeggio con ancora;
4. La locale Autorità Marittima si riserva di assegnazione i posti d'ormeggio delle unità da pesca;
5. Il concessionario dei pontili per l'ormeggio delle unità da diporto ha discrezionalità nell'assegnazione degli ormeggi delle stesse, nei limiti delle capacità di ciascun pontile;
6. In ogni caso, per motivi di sicurezza, l'Autorità Marittima potrà dare disposizione di ormeggio in tali aree;

7. I concessionari di specchi acquei all'interno del porto sono tenuti a riservare posti di ormeggio alle unità in transito in una percentuale non inferiore al 10% della ricettività totale. In tale percentuale dovrà essere conteggiato un ormeggio riservato alle unità delle Forze di Polizia in transito ovvero ad imbarcazioni in difficoltà;
8. La sosta delle unità di ormeggio in transito non deve superare, salvo comprovate esigenze o situazioni di forza maggiore, le 48 ore. Le unità per la sosta in transito presso banchine o pontili in concessione devono richiedere l'accosto direttamente ai concessionari degli stessi, mentre per le altre banchine devono richiedere l'autorizzazione all'Ufficio Locale Marittimo di Senigallia tramite apposita istanza (vedi Allegato n. 1).
9. Nei posti di ormeggio delle unità da pesca, i relativi proprietari sono tenuti alla custodia ed alla manutenzione delle cime d'ormeggio che vanno dalle catenarie a bordo e da bordo in banchina;
10. Presso i pontili da diporto in concessione, vigono le norme stabilite nel presente Regolamento, nonché le ulteriori prescrizioni dettate dal regolamento interno adottato dal concessionario;
11. Il concessionario è tenuto a comunicare all'Autorità Marittima ogni variazione o modifica apportata al proprio regolamento interno;
12. La manutenzione delle strutture è eseguita dal concessionario.
13. Gli utenti sono tenuti alla custodia, manutenzione e sostituzione delle cime di ormeggio che vanno da bordo al pontile;
14. Essi sono, inoltre, responsabili di ogni eventuale danno alle attrezzature portuali ed alle unità in porto, causato dall'inadeguatezza o insufficienza d'ormeggio delle proprie unità;
15. Il concessionario, oltre ad essere tenuto a predisporre procedure atte a prevenire ogni possibile incidente ottemperando alle vigenti disposizioni in materia, dovrà provvedere ad un'adeguata copertura assicurativa (responsabilità civile, incendio, etc.) di tutta l'area in concessione.

Inoltre, nello specchio acqueo lasciato al pubblico uso, l'Autorità Marittima locale provvede ad assegnare gli accosti alle unità adibite alla cattura dei molluschi bivalvi ed alle Unità appartenenti alla piccola pesca.

In relazione al comma precedente, distinguiamo:

- a) Unità da pesca autorizzate a fare stabilmente riparo nel porto di Senigallia;
- b) Unità da pesca che accedono al porto di Senigallia per l'effettuazione di operazioni commerciali ovvero per il saltuario ed occasionale rifugio ai fini della sicurezza della navigazione.

Appartengono alla categoria a) le Unità che stazionano stabilmente nel porto di Senigallia autorizzate permanentemente.

Appartengono alla categoria b) le Unità che accedono al porto di Senigallia saltuariamente o occasionalmente e che comunque, nel corso dell'anno, stazionano ed effettuano operazioni commerciali anche in altri porti.

L'eventuale ormeggio con gavitelli e/o corpi morti ovvero affiancato dovrà essere richiesto e preventivamente autorizzato dall'Autorità Marittima locale.

Articolo n. 6 - Requisiti per l'autorizzazione permanente alla sosta/ormeggio delle unità da pesca nel porto peschereccio.

1. Nello specchio acqueo lasciato al pubblico uso, ai fini del rilascio dell'autorizzazione permanente è necessaria la sussistenza dei seguenti presupposti:
 - a) iscrizione dell'impresa di pesca nei registri imprese di pesca di Ancona ovvero nei registri imprese di pesca di Pesaro a condizione che il legale rappresentante della Società abbia eletto domicilio/residenza nel Comune di Senigallia;

- b) iscrizione dell'Unità nei registri navi minori e galleggianti di Senigallia o nei registri dei limitrofi Circondari Marittimi di Fano e di Ancona purché l'armatore/il proprietario sia domiciliato/residente nel Comune di Senigallia;
 - c) utilizzo in modo permanente ed esclusivo del porto sia per l'ormeggio sia per l'effettuazione delle operazioni commerciali di imbarco e sbarco del pescato.
2. Il numero massimo di autorizzazioni permanenti rilasciabili viene determinato compatibilmente con le effettive disponibilità di posti di ormeggio; costituisce titolo di precedenza la data di iscrizione nei RIP ed in seconda analisi, la data di iscrizione dell'Unità nei RR.NN.MM. e GG..
 3. Per ottenere l'ormeggio l'armatore/proprietario dell'unità da pesca dovrà avanzare apposita richiesta in bollo al fine di ottenere la relativa autorizzazione anch'essa in bollo, allegando la necessaria documentazione attestante la regolarità dei documenti di bordo, dell'armamento e delle condizioni di galleggiabilità.
 4. Non saranno rilasciati provvedimenti autorizzativi in mancanza dei requisiti di cui sopra o in carenza dei posti di ormeggio nel tratto di banchina a tale scopo destinato.
 5. I provvedimenti emanati saranno efficaci fermo restando il permanere delle condizioni che ne hanno determinato il rilascio e saranno revocate in tutti i casi contemplati nel provvedimento autorizzativo.
 6. La revoca dell'autorizzazione potrà avvenire anche per scarso e scorretto utilizzo dell'ormeggio e/o in casi di gravi e ripetute violazioni di norme in materia di pesca, di sicurezza della navigazione, di codice della navigazione o di tutela dell'ambiente marino nonché al verificarsi di esigenze di pubblico interesse.
 7. Le Unità con autorizzazione permanente poste in disarmo o in attesa di demolizione, che hanno nominato un responsabile addetto alla vigilanza, potranno restare all'ormeggio per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni trascorsi i quali dovranno essere alate.
 8. Nello specchio acqueo lasciato al pubblico uso l'Autorità Marittima locale, potrà consentire l'ormeggio delle unità idonee all'espletamento di servizi speciali qualora le stesse dovessero riscontrarsi necessarie al fine di risolvere situazioni di emergenze in porto quali incendi, incagli, affondamenti, ecc..

Articolo n. 7 – Ancoraggio

E' fatto divieto, salvo casi di forza maggiore e previa autorizzazione della locale Autorità Marittima, di dare fondo all'ancora negli specchi acquei portuali.

Articolo n. 8 – Manovre e navigazione all'interno del porto

1. Lo specchio acqueo portuale è unicamente destinato alle manovre di ormeggio e disormeggio e a rotte di ingresso ed uscita delle unità;
2. I comandanti delle unità, nell'eseguire tutte le manovre all'interno del porto ed in particolare quelle di attracco e partenza, dovranno sempre attenersi alle regole per prevenire gli abbordi in mare, nonché a quelle del presente Regolamento ed alle indicazioni impartite dall'Autorità Marittima, pur restando pianamente responsabili dell'attuazione della manovra stessa;
3. Le manovre dovranno essere eseguite in modo da non arrecare danni alle altre unità in porto;
4. La condotta delle unità all'interno dell'ambito portuale deve avvenire a velocità non superiore ai 3 nodi o, comunque, alla velocità minima di manovra, tale da non provocare onde e da garantire la sicurezza della navigazione e prevenire situazioni di pericolo e di danno a terzi ed alle opere portuali;
5. Le unità in uscita dal porto hanno la precedenza su quelle in entrata;

6. Nel transitare nello specchio acqueo adiacente al distributore marino di carburante, è obbligatorio limitare l'andatura in modo da non ostacolare eventuali operazioni di rifornimento in corso;
7. E' vietata all'interno del porti la navigazione a vela .
8. E' fatto obbligo a chiunque di segnalare all'Autorità Marittima eventuali pericoli che possono comportare ostacolo alla navigazione in sicurezza delle unità all'interno del porto;
9. E' fatto assoluto divieto di azionare le eliche con barche ormeggiate in banchina.

Articolo n. 9 – Sgombero delle banchine

Al termine delle operazioni di carico e scarico di attrezzature, pescato etc., ovvero di manutenzioni di reti o altre apparecchiature da pesca, tutti gli attrezzi e i mezzi utilizzati debbono essere ritirati e le banchine rassettate.

Articolo n. 10 – Deposito di merci in banchina e attività lavorative in porto

1. E' vietato il deposito di merci in banchina e nelle aree o portuali;
2. Chiunque intenda esercitare una qualsiasi attività all'interno del porto di Senigallia, o a bordo delle unità ivi ormeggiate dovrà rispettare le disposizioni di cui l'ordinanza n. 40/99 in data 02.06.1999 della Capitaneria di Porto di Ancona.

CAPO III – ALAGGIO E VARO DELLE IMBARCAZIONI E DEI NATANTI

Articolo n. 11 – Alaggi e varo delle unità a mezzo Travel-lift o gru

1. L'alaggio ed il varo di unità nel porto di Senigallia a mezzo del travel-lift, utilizzato dal personale dipendente dell'impresa concessionaria, devono avvenire secondo le seguenti modalità:
 - a. È fatto obbligo al rappresentante dell'impresa di verificare che nelle vicinanze dello scalo d'alaggio non vi siano persone o mezzi non autorizzati e comunque non interessati alle operazioni in corso;
 - b. È fatto obbligo al rappresentante dell'impresa di garantire il rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori sul luogo di lavoro, nonché di ogni altra normativa in vigore;
 - c. Le operazioni di alaggio o varo non possono essere eseguite qualora nel raggio di metri 15 (quindici) dal mezzo che opera siano in corso operazioni potenzialmente pericolose o incompatibili;
 - d. È fatto obbligo all'impresa operante di predisporre apposita segnaletica in prossimità della zona interessata all'alaggio e varo, indicante lo svolgimento delle operazioni
 - e. Sull'unità che deve essere alata o messa in mare non devono essere presenti persone;
 - f. L'unità che deve essere alata o messa in mare dovrà essere scarica di merci, liquidi o gas infiammabili o inquinanti;
 - g. Le operazioni potranno essere svolte esclusivamente in ore diurne, salvo eccezionali ed urgenti motivi e previo autorizzazione della locale Autorità Marittima;
 - h. Le unità da diporto, da traffico o da pesca, devono essere alate e messe in mare a mezzo del travel-lift, esclusivamente nello scalo d'alaggio allo scopo destinato, situato sulla banchina n. 10;
 - i. Al termine delle operazioni il personale dell'impresa concessionaria, dovrà effettuare la pulizia della banchina;

- j. Eventuale autocarri o rimorchi porta imbarcazioni possono sostare in prossimità dello scalo per il tempo strettamente necessario al compimento delle operazioni di carico e scarico delle unità.
2. Sullo scalo d'alaggio situato nella banchina n. 10 sono autorizzati all'alaggio e il varo di unità di dislocamento non superiore a 40 tonnellate;
3. Le operazioni di alaggio e varo effettuate a mezzo travel-lift non sono soggette ad autorizzazione della locale Autorità Marittima;
4. L'alaggio ed il varo di unità a mezzo di veicoli provvisti di grù sono consentiti solo presso la banchina n. 10 ed ai soggetti in possesso della dichiarazione di inizio attività di cui all'ordinanza n. 40/99 del 02.06.1999 della Capitaneria di Porto di Ancona.
5. Le operazioni di alaggio e varo delle unità a mezzo autogrù dovranno essere autorizzate dall'Autorità Marittima previo presentazione istanza in marca da bollo vigente (vedi allegato n. 2). Le richieste di alaggio/varo dovranno essere richieste minimo 3 (tre) giorni prima della prevista operazione; le stesse dovranno essere svolte a distanza di sicurezza dal ciglio banchina in considerazione anche delle possibilità di sbraccio dalla grù, e comunque ad una distanza di almeno metri 5 (cinque) per lato da eventuali imbarcazioni già all'ormeggio o in acqua;

Articolo n. 12 – Spostamento in ambito portuale del Travel-Lift

Durante gli spostamenti in ambito portuale, il travel-lift, le autogrù e in generale tutti i mezzi pesanti (autogrù, rimorchi, semirimorchi) interessati alle movimentazioni di imbarcazioni da e per lo scalo di alaggio dovranno attenersi alle norme del vigente codice della strada (trasporti eccezionali), nonché alle disposizioni di cui al capo VI del presente regolamento.

Articolo n. 13 – Danni e responsabilità

Ferme restando le responsabilità e gli adempimenti prescritti dalla legge in caso di danni recati a terzi, i conducenti dei mezzi impegnati nelle operazioni di cui al precedente art. 11 sono tenuti ad informare immediatamente la locale Autorità Marittima di eventuali danni arrecati a strutture portuali o viarie (tombini, segnaletica etc.).

Articolo n. 14 – Divieti nei pressi dello scalo di alaggio

All'interno dell'invaso destinato a scalo di alaggio di cui all'art. 11 lett., è vietato l'ormeggio e la sosta di qualsiasi natante che non sia in attesa di effettuare le operazioni di alaggio.

Articolo n. 15 – Alaggio di unità attraverso l'uso dello scivolo

1. Le unità da diporto munite di carrello e idonei argani o verricelli possono essere alate o varate autonomamente e liberamente dai rispettivi proprietari, servendosi dell'apposito scivolo situato nella banchina n. 6.
2. L'accesso allo scivolo deve essere effettuato da un solo veicolo alla volta e deve avvenire per il tempo strettamente necessario all'effettuazione delle operazioni di alaggio e messa a mare.
3. I veicoli in attesa di effettuare le predette operazioni devono mantenersi a distanza di sicurezza evitando di creare intralcio agli altri mezzi.
4. Al termine delle operazione di varo, i veicoli con carrello a seguito devono essere allontanati dallo scalo e dalle immediate vicinanze e possono essere parcheggiati secondo le disposizioni di cui al capo VI del presente Regolamento.

5. Le operazioni di alaggio e varo devono essere effettuate in sicurezza avendo cura di evitare ogni tipo di danno alle altre unità che dovessero trovarsi nei pressi dello scivolo e di evitare inquinamento nello specchio acqueo.
6. Presso detto scivolo e nelle immediate vicinanze è vietata la sosta di carrelli, unità navali invasature, veicoli, e in genere, di ciò che possa in qualche modo intralciarne la transitabilità e l'utilizzazione.
7. Al fine di assicurare la responsabilità di alaggi improvvisi a seguito di avarie e per non intralciarne il normale utilizzo, lo scalo di alaggio dovrà essere lasciato sempre libero al pubblico uso.
8. L'uso dello scivolo è nella piena e diretta responsabilità dell'utente.
9. E' responsabilità di chi utilizza la suddetta struttura la preventiva verifica delle condizioni e dallo stato d'uso della stessa e la conseguente valutazione degli eventuali rischi derivanti dalle operazioni di messa a mare e di alaggio che si intendono effettuare.
10. L'uso della struttura è comunque subordinato alla perfetta efficienza e alla valida copertura assicurativa dei mezzi navali e terrestri impiegati.
11. L'uso dello scivolo è vietato ai minori di anni 18, salvo che ciò avvenga sotto la supervisione e la responsabilità di una persona maggiorenne.

Articolo n. 16: Area destinata al carenaggio delle imbarcazioni

1. L'area evidenziata in arancione nell'allegata planimetria (allegato unico) è destinata, sotto la diretta responsabilità del proprietario o armatore del mezzo nautico interessato, esclusivamente a lavori di carenaggio ovvero a semplici lavori di carpenteria navale o meccanica, su unità da pesca o da diporto.
2. Tali lavori comprendono, a titolo esemplificativo: pulitura, carteggiatura e pitturazione dell'opera viva e dello scafo, sostituzione zinchi e sostituzioni eliche e simili.
3. In tali aree non è consentita la sosta delle unità per l'esecuzione di interventi che comportino la ristrutturazione delle sovrastrutture dello scafo.
4. A cura del responsabile della ditta autorizzata all'alaggio ed al trasporto delle unità tramite travel-lift o gru, saranno disposte transenne a delimitazione dell'area occupata, in modo tale da evitare qualsiasi possibilità di circolazione o sosta dei veicoli all'interno.
5. È fatto obbligo ai proprietari delle unità di provvedere ad ogni possibile adempimento e cautela finalizzata alla massima sicurezza delle stesse, nonché di effettuare frequenti controlli sul mantenimento delle condizioni di sicurezza.
6. L'area destinata al carenaggio può essere occupata per un massimo di 5 (cinque) giorni e previa autorizzazione da richiedere all'Autorità Marittima.(allegato 2).

Articolo n. 17 – Modalità per l'esecuzione dei lavori

1. Nell'area destinata al carenaggio di cui al precedente art. 16 sono vietate le operazioni di lavaggio della carena con il metodo dell'idropulitura a getto, la sabbiatura e l'uso della fiamma libera per operazioni di sverniciatura senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima.
2. Per le operazioni di pitturazioni è consentito esclusivamente l'uso del pennello o del rullo.
3. Al fine di preservare le superfici della banchine da possibili collaggi di vernici, olii ed alte sostanze, è fatto obbligo all'occupante, prima dell'inizio dei lavori, di provvedere alla stesura di uno o più teli impermeabili sulla pavimentazione dell'area occupata.
4. Le aree dovranno essere ripulite al termine di ciascuna giornata e rimesse in pristino una volta cessato l'uso.
5. Durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere adottate tutti i provvedimenti necessari al fine di garantire le condizioni di sicurezza idonee alle operazioni da svolgere.

6. L'eventuale installazione ed utilizzo di ponteggi deve rispondere alle vigenti norme di sicurezza in materia di cantieri temporanei.
7. L'inosservanza delle disposizioni di cui al precedente articolo potrà adottare l'adozione di idonei provvedimenti dell'Autorità Marittima, con eventuale addebito di spese a carico degli inadempienti.

Articolo n. 18 – Operazioni di idropulitura

1. L'espressione "idropulitura" comprende tutte le operazioni che comportano l'utilizzo di acqua eventualmente associata a detersivi o materiali chimici, che a mezzo di compressori viene diretta sulla superficie dello scafo.
2. Le operazioni di idropulitura dello scafo sono consentite esclusivamente nell'ambito dell'apposita area in concessione, dotata di idonee strutture per la raccolta di materiale di scolo.
3. E' fatto divieto di effettuare lavori di idropulitura su unità ormeggiate alla banchina del porto, nonché su altre aree diverse da quelle indicate al precedente comma n.2.

Articolo n. 19 – Modalità di presentazione delle domande di occupazione

1. Chiunque intenda utilizzare l'area di cui al precedente articolo n. 16 dovrà presentare apposita istanza in bollo, in duplice copia conforme al modello in (allegato 3), al Comune di Senigallia almeno 5(cinque) giorni prima delle prevista occupazione.
2. I richiedenti hanno facoltà di eseguire lavori in proprio, ovvero per mezzo di personale dipendente di un cantiere navale od officina meccanica in possesso dell'autorizzazione ad esercitare la specifica attività nell'ambito del demanio marittimo.
3. La sosta delle imbarcazioni è gratuita per un periodo di 15 giorni.
4. Oltre il suddetto termine, tutte le unità in sosta saranno soggette al pagamento di un diritto pari a € 0.10 a metro lineare per ogni giorno di sosta, da versare anticipatamente previa emissione di apposito ordine di introito.
5. Sono escluse dal pagamento di tale diritto le unità navali del Corpo delle Capitanerie di Porto, degli altri Corpi di Polizia e di eventuali mezzi dello Stato, che dovessero sostare nelle aree all'uopo assegnate, anche per periodi superiori a quello massima di franchigia.
6. E' fatto obbligo al proprietario o armatore di comunicare alla Soc. Gestiport, la data di messa a mare dell'unità o, comunque, di rilascio dell'area occupata.
7. La locale Autorità Marittima, in qualsiasi momento per ragioni di pubblica utilità ovvero per espletamento di prioritari compiti di istituto disporre lo spostamento momentaneo o definitivo delle unità in sosta.

Articolo n. 20 – Sosta di unità al di fuori dell'area destinata ai lavori di carenaggio

Salvo diverse disposizioni della locale Autorità Marittima, la sosta di unità al di fuori dell'area di cui al precedente art. 16 è consentita esclusivamente all'interno delle aree allo scopo destinate con apposita concessione demaniale rilasciata dalla competente autorità Comunale.

Articolo n. 21 – Divieti per le unità alate a secco

Sulle unità alate a secco e posizionate nelle aree di cui ai precedenti artt. 15 e 16 è fatto divieto di :

- a. Utilizzare i servizi igienici di bordo;
- b. Lavare le sentine con acqua;

- c. Scaricare residui oleosi sulla banchina;
- d. Utilizzare le predette unità come abitazione.

Articolo n. 22 – Autorizzazione all’effettuazione di lavori con fonti termiche

1. Nell’intero ambito portuale di Senigallia è vietato effettuare lavori che prevedono l’utilizzo di fonti termiche, come miscele ossiacetileniche, fiamma ossidrica, saldatura elettrica, mezzi di riscaldamento, corpi caldi o qualsiasi altro mezzo che produca una fonte di calore o scintille.
2. Sono esclusi dal divieto di cui al comma precedente, previo rilascio di apposito nulla osta da parte della locale Autorità Marittima, i seguenti lavori:
 - a. Lavori di ripristino e sostituzione di sovrastrutture in coperta come:
 - Riparazione bordini di tutela e guida mastre tramite sostituzione e/o su grù di servizio;
 - Riparazione di mastre e scalmotti tramite inserti saldati;
 - Riparazione di guardia corpi, scalette e ballatoi in e/o su grù di servizio;
 - Riparazioni di salpa ancore, strutture di supporto delle luci della nave e delle lance di salvataggio, passacavi, ringhiere corrimano e candelieri;
 - Lavori di rizzaggio in coperta e in sistemazione apprestamenti per dette operazioni;
 - Ripristino o sostituzione di tratti di scale esterne;
 - Ripristino dei copertini o tratti di murata in corrispondenza di ponti aperti o locali abitabili.
 - b. Lavori su strutture interne di locali abitabili che non interessano parti a contatto con locali o spazi che possano presentare rischi di incendio o esplosioni per presenza di materiali di coibentazione o altre sostanze combustibili (residui oleosi, stracci, pareti in legno, etc.) o infiammabili (vernici, etc.).
3. In ogni caso, i lavori in questione non devono interessare le parti di dette strutture che siano in contatto con locali o spazi chiusi dell’unità.
4. Per ottenere il rilascio del nulla osta all’esecuzione dei lavori di cui sopra, i soggetti interessati devono presentare apposita istanza in bollo, nella quale siano indicati:
 - a. Natura e durata del lavoro;
 - b. Descrizione dei locali nei quali si intende usare la fiamma o altri mezzi simili;
 - c. Denominazione dell’impresa che eseguirà i lavori;
 - d. Nominativo della persona esperta responsabile dell’operazione;
 - e. Ogni altro elemento ritenuto utile ai fini dell’esatta valutazione del grado di pericolosità dei lavori da eseguire.
5. La domanda dovrà essere sottoscritta da uno dei sottoelencati soggetti:
 - a. Comandante dell’unità;
 - b. Titolare dell’impresa di manutenzione, riparazione e trasformazione;
 - c. Armatore dell’unità;
 - d. Proprietario dell’unità.
6. La domanda dovrà contenere, inoltre, esplicita dichiarazione, sottoscritta dal richiedente e dal responsabile dell’impresa incaricata dell’esecuzione dei lavori, con la quale gli stessi si impegnano a far osservare, ciascuno per quanto di propria competenza, dal personale impegnato nei lavori, le norme che regolano l’uso delle fonti termiche, nonché tutte le altre disposizioni vigenti in tema di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni.

CAPO IV– RIFORNIMENTO DI COMBUSTIBILE
Conferimento prodotti petroliferi dalle autobotti ai depositi esistenti in porto

Articolo 23 – Istanza

Chi intende effettuare le operazioni di conferimento (proprietario/gestore) dell'impianto; deve presentare all'Ufficio Locale Marittimo di Senigallia, con anticipo di almeno 24 ore rispetto all'ora di previsto inizio delle operazioni stesse, apposita istanza in carta legale sulla quale deve essere specificato:

- il deposito interessata/o dalle operazioni di conferimento;
- la quantità, la qualità ed il punto di infiammabilità del prodotto da conferire;
- il giorno e l'ora in cui si intende compiere il lavoro;
- la Ditta incaricata di conferire il prodotto;
- le misure che si adotteranno perché le operazioni avvengano nel rispetto delle previsioni di legge vigenti al riguardo, e comunque in sicurezza.

Articolo 24 – Prescrizioni

Le operazioni di conferimento devono essere effettuate osservando le seguenti prescrizioni particolari:

- a cura della Ditta che esegue il conferimento la zona ove l'autobotte viene parcheggiata, nonché l'area ricompresa fra l'autobotte stessa ed il punto di conferimento deve essere transennata con cavalletti segnalanti il pericolo ed il divieto di fumare e devono, altresì, essere tenuti pronti all'uso due estintori a schiuma da litri 10 ciascuno, un estintore a polvere da Kg.6, una carriola o contenitore facilmente trasportabile pieno di sabbia fine ed umida, con attrezzi per il lancio;
- le tubazioni di scarico devono possedere caratteristiche tali da evitare eventuali rotture e conseguenti perdite di prodotto;
- le autobotti (motrici e/o rimorchi) devono rispondere alle modalità costruttive e tecniche dell'ispettorato della Motorizzazione Civile;
- le autobotti, nelle parti metalliche delle tubazioni per il travaso, devono essere elettricamente messe a ferro;
- le operazioni devono essere sorvegliate, a terra, da una squadra di almeno due persone qualificate della Ditta esecutrice del lavoro o della Ditta concessionaria del deposito/serbatoio;
- i veicoli e le persone devono stazionare al di fuori della zona transennata e, in ogni caso, ad almeno 10 metri di distanza dall'autobotte rifornitrice;
- per un raggio di almeno 50 metri dalla zona in cui si eseguono le operazioni di conferimento non devono essere effettuati lavori con l'impiego di fiamme libere di qualsiasi natura.

Articolo 25 - Spandimento dei liquidi da conferire

Il travaso dei liquidi deve avvenire senza spandimento degli stessi.

Nel caso in cui ciò si verifichi, la squadra di controllo delle operazioni deve sospenderle, dandone immediata comunicazione all'Ufficio Locale Marittimo.

Ferma restando la responsabilità di chi ha causato lo sversamento, la squadra di controllo, avvertito l'Ufficio suindicato, deve adoperarsi, con i propri mezzi e con quelli disponibili in porto, seguendo le direttive dell'Autorità Marittima, per la bonifica delle aree o degli specchi acquei interessati dallo sversamento stesso.

Sono o carico dei responsabile le spese sostenute per il disinquinamento e quelle, eventuali, relative alla pulizia della banchina.

Si ritiene di dover specificare che è vietato l'impiego di prodotti chimici disinfettanti senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima.

Articolo 26 – Rifornimento di carburante

1. Nell'ambito del porto di Senigallia, il rifornimento di unità navali in genere con combustibili liquidi può avvenire esclusivamente a mezzo dei distributori marini di carburanti, situati sulla banchina n. 4 e sulla banchina n. 8, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento e dal gestore dell'impianto.
2. È vietata qualsiasi altra modalità di rifornimento anche parziale, sia a mezzo di serbatoi mobili, anche se autotrasportati, sia a mezzo di recipienti trasportabili di qualsiasi tipo, che con qualsiasi altro sistema.
3. Il rifornimento di combustibili liquidi dei depositi asserviti al distributore può avvenire esclusivamente a mezzo di autobotti in possesso delle prescritte certificazioni e nel rispetto delle modalità di cui al precedente art. 24.
4. L'uso del distributore, in ogni caso, è esclusivamente riservato al rifornimento di combustibili per uso marino per le unità da traffico locale e da pesca tramite distributore (impianto fisso) di gasolio agevolato sito sulla banchina n. 4, mentre per le unità da diporto tramite distributore (impianto fisso) composto da due colonnine di benzina e gasolio site sulla banchina n. 8.

Articolo 27 – Condizioni di esercizio dell'impianto marino di carburanti

1. L'esercizio dell'impianto marino di carburanti in banchina n. 4 e n. 8 è subordinato alle prescrizioni di cui al presente articolo.
2. È fatto obbligo al concessionario dell'impianto di:
 - a. adottare tutti gli accorgimenti necessari per impedire il transito dei veicoli nella strada che immette sulla banchina n. 4 e n. 8 (dove sono ubicati i serbatoi del carburante);
 - b. effettuare il rifornimento dell'impianto esclusivamente in ore diurne; le operazioni possono essere consentite in ore notturne solo a condizione che vi sia un'adeguata illuminazione artificiale.
 - c. effettuare il servizio di bunkeraggio ad una sola unità navale alla volta, curando che nessun'altra unità accosti a quella in fase di rifornimento;
 - d. posizionare idonei sistemi di contenimento e disporre di attrezzature di recupero del prodotto nell'eventualità di sversamenti accidentali;
 - e. verificare, dopo ogni operazione, il ripristino dello stato d'uso e della pulizia delle aree pubbliche interessate al transito di autocisterne;
 - f. predisporre con idoneo personale un servizio continuo di controllo e vigilanza, che assicuri l'ordinato e sicuro svolgimento delle operazioni garantendo l'osservanza delle condizioni di cui al presente Regolamento;
 - g. segnalare all'Autorità Marittima ed alle amministrazioni competenti, senza indugio, ogni evento in grado di recare pericolo alla sicurezza e tutela della pubblica incolumità o alla salvaguardia dell'ambiente marino;
 - h. esporre permanentemente sul bordo esterno della banchina e fino ad una distanza di 20 metri dalle pompe di erogazione, la dicitura (in caratteri ben visibili) "DIVIETO DI ORMEGGIO – RISERVATO BUNKERAGGIO", con l'indicazione degli estremi dell'ordinanza di approvazione del presente Regolamento;
 - i. collocare, ai limiti della zona di sicurezza dell'impianto, un numero sufficiente di cartelli recanti la scritta "VIETATO FUMARE" e "VIETATO FARE USO DI FIAMME LIBERE", fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni di cui al Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 per la segnaletica di sicurezza;
 - j. munirsi di idonea documentazione relativa al collaudo delle strutture ed alle abilitazioni dei mezzi adibiti al trasporto di prodotti infiammabili o pericolosi, nonché di apposita polizza assicurativa ed esibire ogni certificato, su richiesta, all'Autorità Marittima;
 - k. osservare le norme di esercizio indicate nel certificato prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
 - l. garantire il rispetto della disciplina in materia di sicurezza e di ogni altra norma vigente.
3. Le operazioni di bunkeraggio, se iniziate, devono essere immediatamente sospese nei seguenti casi:

- a. in caso di maltempo accompagnato da scariche elettriche;
 - b. qualora si verifichi uno sversamento di combustibile o una qualsiasi altra situazione di pericolo; in tal caso il comandante dell'unità in rifornimento e l'incaricato della ditta rifornitrice, oltre a darne immediato avviso all'Autorità Marittima, sono tenuti ad adottare tutti i provvedimenti necessari per eliminarne le conseguenze o prevenire ulteriori situazioni di pericolo.
4. In caso di grave inosservanza alle prescrizioni impartite, ovvero in occasione di condizioni meteomarine avverse o, comunque, di potenziale pericolo per la sicurezza e tutela della pubblica incolumità e la salvaguardia dell'ambiente marino, l'Autorità Marittima potrà, in ogni momento, ordinare la sospensione delle operazioni di rifornimento e fare allontanare dalla zona interessata o dall'area portuale i mezzi adibiti e il relativo personale.

Articolo 28 – Modalità di rifornimento a mezzo del distributore di carburanti marini

1. Durante le operazioni di rifornimento devono essere rispettate le seguenti disposizioni:
 - a. nella zona di sicurezza a terra, nei pressi delle manichette di rifornimento, devono essere presenti le dotazioni minime antincendio previste dalla vigente normativa e quanto prescritto in sede di collaudo dell'impianto ai sensi dell'art. 48 del Regolamento di esecuzione al Codice della navigazione;
 - b. i motori di propulsione e qualunque altro motore (generatore, verricelli, etc.) non dotato di parascintille allo scarico, devono essere spenti;
 - c. non deve essere eseguita nessun'altra operazione che possa generare calore o scintille;
 - d. deve essere impiegato, in servizio continuo di vigilanza antincendio e antinquinamento, personale dipendente del gestore e personale di bordo dell'unità da rifornire, durante il rifornimento;
 - e. a conclusione delle operazioni di rifornimento il conduttore del mezzo rifornito ha l'obbligo di aerare il vano serbatoi ed il vano motore prima di riavviare il motore.

Articolo 29 – Particolari divieti riguardanti zone adiacenti distributori di carburante

1. Nelle aree a terra e a mare interessate dalle operazioni di rifornimento e nelle immediate adiacenze è vietata ogni attività suscettibile di recare pericolo per la sicurezza e tutela della pubblica incolumità e la salvaguardia dell'ambiente marino.
2. In particolare, è vietato fumare, esercitare attività con uso di fiamma, praticare la pesca sportiva ed altre attività ludiche (ivi compresi l'uso di biciclette, pattini o skate-board).
3. Nello specchio acqueo antistante le banchine che ospitano i depositi carburanti siti sulle banchine n. 4 e n. 8 sono vietate: l'ancoraggio, l'ormeggio di unità navali sulle stesse banchine o a pacchetto all'unità impegnata nelle operazioni di rifornimento.
4. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai mezzi di servizio utilizzati da:
 - a. personale del concessionario dell'impianto impegnato in attività di rifornimento;
 - b. personale delle imprese che svolgono attività di manutenzione e pulizia in ambito portuale;
 - c. personale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, delle Forze Armate e di Polizia o dei Vigili del Fuoco in attività di servizio, nonché di altre amministrazioni pubbliche, o di enti privati, impegnato in servizi di soccorso e d'emergenza.

CAPO V – PESCA SPORTIVA IN PORTO

Articolo 30 – Orari e siti presso i quali effettuare la pesca sportiva

1. Nell'ambito del porto di Senigallia la pesca sportiva è consentita esclusivamente presso i seguenti siti portuali, meglio evidenziati in colore verde nell'allegata planimetria (allegato unico):
 - a. Molo di Sopraflutto, per l'intero sviluppo, dalla radice alla testata, esclusivamente sul lato esterno;

- b. Sulla banchina n° 14 dal congiungimento del molo di sopraflutto e per un tratto di metri 200 verso la radice della stessa.
2. Le attività che si svolgono in mare o in porto , essendo prioritarie, non dovranno essere intralciate da quelle di cui al presente capo. Inoltre dovrà essere adottato ogni utile accorgimento al fine di evitare danni a persone o cose, durante l'esercizio della pesca sportiva, e per i quali, il pescatore sportivo, sarà ritenuto direttamente responsabile secondo le vigenti normative.
3. La Autorità Marittima, si riserva la facoltà di limitare o interdire, in caso di particolari necessità e per taluni periodi di tempo, la pesca in porto nelle zone ove consentito.

Articolo 31 – Strumenti e modalità di pesca autorizzati

1. La pesca sportiva nelle aree portuali individuate nell'articolo precedente è consentita esclusivamente con l'utilizzo, da terra, di canna e lenza con divieto di:
 - a. utilizzare più di due canne o lenze per ciascun pescatore;
 - b. effettuare pesca a strappo con ancorotto o rampino;
 - c. effettuare pesca sportiva subacquea;
 - d. raccogliere, con qualunque modalità, molluschi bivalvi o crostacei.
2. Per la disciplina di ogni altro aspetto, l'attività di pesca sportiva in ambito portuale è comunque soggetta alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

Articolo 32 – Disciplina della circolazione e sosta di veicoli al seguito di pescatori sportivi.

1. I pescatori sportivi non sono autorizzati all'accesso in porto.
2. Chiunque voglia effettuare la pesca sportiva nelle zone consentite da detto Regolamento nel porto di Senigallia, deve raggiungere a piedi la zona interessata.

CAPO VI – CIRCOLAZIONE DI VEICOLI E PEDONI

Articolo 33 – Identificazione dell'area portuale e segnaletica

Ai fini della circolazione stradale, l'ambito portuale di Senigallia è individuato ai sensi del capo I art. 1, del presente Regolamento.

Al fine di scongiurare i potenziali pericoli di caduta di mezzi e persone nel prospiciente specchio acqueo portuale, è fatto obbligo al Comune di Senigallia di segnalare con la prevista cartellonistica le vie d'accesso alle banchine sprovviste di dispositivi di protezione.

Articolo 34 – Accesso dei mezzi di soccorso e di pubblica sicurezza e ALTRI OBBLIGHI E DIVIETI

1. I veicoli che possono accedere, circolare e sostare in ambito portuale senza il permesso di cui all'art. 34 punto 2, oltre a quelli con targhe o contrassegni di Stato, delle Forze di Polizia, della Capitaneria di Porto, della Protezione Civile, dell'Amministrazione Comunale, dei Servizi di Nettezza Urbana, del Corpo Diplomatico, dei Servizi di Pubblica Assistenza e le autovetture in servizio di pubblico noleggio (taxi), sono quelli del sottoelencato personale, se munito di documento di riconoscimento:
 - 1.1 pubblici ufficiali nell'adempimento dei propri compiti istituzionali;
 - 1.2 possessori del contrassegno mod. 119 (Cent) di cui al D.M. 112 del 9.3.1994.
2. Possono inoltre accedere, circolare e sostare per il tempo consentito per il carico-scarico, indicato al successivo articolo 35.2 del presente regolamento, i veicoli industriali appartenenti a Ditte o Imprese Appaltatrici di eventuali lavori da compiersi in ambito portuale oppure che siano diretti ai Cantieri Navali o esercizi presenti in porto.
L'apertura delle barriere presenti ai varchi per l'ingresso e l'uscita dei veicoli di cui al presente punto, dovrà avvenire a cura del personale dei cantieri o esercizi interessati. Mentre per i

veicoli di Imprese appaltatrici di lavori in ambito portuale sarà consegnato un telecomando provvisorio dal Comune di Senigallia.

3. L'Autorità Marittima potrà consentire deroghe solo in casi motivati e per periodi limitati, previa adozione di misure di sicurezza e di un adeguato servizio di controllo a carico dell'istante, atto ad assicurare l'ordinato e sicuro svolgimento dell'attività richiesta.
4. Sui moli, banchine ed altre aree portuali è vietato:
 - a. il deposito di natanti, carrelli, invasi ed altre attrezzature in genere;
 - b. la cernita del pesce;
 - c. le operazioni di lavaggio e di ingrassaggio di cavi o altre attrezzature;
 - d. i carretti, i carrelli ed altri materiali sopracitati, comunque lasciati nell'ambito portuale, saranno considerati abbandonati e potranno essere rimossi e smaltiti a spese dei proprietari;
 - e. affiggere manifesti, avvisi di stampa in genere ed insegne pubblicitarie, senza il prescritto benessere dell'Amministrazione Comunale;
 - f. abbandonare rifiuti di qualunque genere sia negli spazi a terra che negli specchi acquei del demanio marittimo.
 - g. depositare reti e attrezzature da pesca;
 - h. effettuare la pulizia delle reti e delle attrezzature da pesca fuori dai spazi loro consenti.
5. nelle acque dell'ambito portuale e del porto canale è fatto assoluto divieto di:
 - a. fare il bagno;
 - b. pescare con attrezzi individuali e non individuali;
 - c. lavare il pescato ed altre derrate alimentari.

Articolo 35 – Parcheggi riservati in area portuale

1. Sono individuati i seguenti parcheggi riservati, contrassegnati da strisce di colore giallo:
 - a. n. 1 parcheggio sulla banchina n. 15, n. 2 parcheggi sul piazzale della darsena turistica, n. 2 nell'area ex cantiere Navalmeccanico, n. 1 sulla banchina n.11 e n.1 sul molo di ponente riservati ai veicoli in uso a soggetti diversamente abili. L'apposito contrassegno deve essere esposto in modo ben visibile sul parabrezza.
 - b. n. 6 parcheggi riservati alle autovetture private del personale in servizio presso la locale Autorità Marittima, sul lato, compreso tra via Bovio, Lungomare Marconi e il molo di Levante del porto di Senigallia, contraddistinti dalla scritta "RISERVATO ai mezzi del personale della Guardia Costiera" e n. 2 parcheggi sulla banchina n. 15 in adiacenza del fabbricato sede faro, contraddistinti dalla scritta "RISERVATO ai mezzi del personale della Guardia Costiera";
 - c. n. 3 parcheggi riservati al farista di Senigallia nella zona antistante l'edificio sede faro;
 - d. n. 1 parcheggio antistante la sede all' Associazione A.N.M.I. sita sulla banchina n. 15;
2. Si riservano i seguenti parcheggi, per consentire la sosta temporanea per carico/scarico, a favore dei veicoli dei titolari di posti barca e per quelli indicati al precedente art. 34.2:
 - a. n. 4 posti sui parcheggi antistanti le sedi del Club Nautico di Senigallia e della Lega Navale;
 - b. n. 2 posti carico/scarico sulla banchina n. 11;
 - c. n. 2 posti auto carico/scarico sulla banchina n. 12;
 - d. n. 1 posto auto carico/scarico sulla banchina di levante.

Gli spazi di carico/scarico avranno validità anche nei giorni festivi e la sosta sarà consentita per 30 minuti, con obbligo di esposizione del disco orario.

In nessun caso, tuttavia, è consentita la fermata e la sosta a meno di un metro e mezzo dal ciglio della banchina. Ciò vale anche per gli automezzi autorizzati all'accesso per compiere operazioni commerciali, da svolgersi nel più breve tempo possibile; in nessun caso comunque, l'automezzo dovrà rimanere incustodito, privo di sicurezza che impedisca qualunque movimento accidentale.

Articolo 36 – Rimozione dei veicoli in ambito portuale

1. I veicoli parcheggiati in violazione alle norme del presente Regolamento o in difformità con quanto stabilito dalla segnaletica orizzontale e verticale, che comportino intralcio o pericolo per la circolazione stradale e per le operazioni portuali in genere, potranno essere rimossi d'autorità, ai sensi di cui al D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e dell'art.1174, 2° comma del Codice della Navigazione e (sanzione amministrativa da € 51.00 a € 309.00).
2. In caso di rimozione forzata si procederà in base a quanto previsto del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e dall'art. 1161, 2° comma del Codice della Navigazione (sanzione amministrativa da € 103.00 a € 619.00).

Articolo 37 – Corsia per il travel-lift

1. È istituita un'apposita corsia, individuata da segnaletica orizzontale e verticale, riservata al travel-lift; essa collega il bacino d'alaggio con le aree in concessione adibite al rimessaggio delle imbarcazioni. In tale corsia è permanentemente vietata la sosta e la fermata di qualsiasi veicolo, pena la rimozione ai sensi dell'art. 36 del presente Regolamento.
2. Qualora il percorso del travel-lift dovesse avvenire, in via eccezionale, lungo tratti non appositamente segnalati o, comunque, interessati dal traffico, la ditta proprietaria del travel-lift dovrà attivarsi per svolgere le operazioni in sicurezza e garantire l'ottimale viabilità, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Articolo 38 – Spostamento dei veicoli muniti di gru e del travel-lift

1. Durante gli spostamenti in ambito portuale, il travel-lift, l'autogru e, in generale, tutti i mezzi pesanti (autogru, rimorchi, semirimorchi, etc.) interessati alla movimentazione di imbarcazioni da e per lo scalo di alaggio, dovranno attenersi alle norme del vigente Codice della strada (trasporti eccezionali), in particolare:
 - a. essere muniti degli appositi dispositivi di segnalazione luminosa e sonora;
 - b. procedere a lento moto, evitando di passare su tombini, copertine in cemento o tratti di fondo stradale che non presentino adeguata robustezza e solidità;
 - c. durante gli spostamenti dovranno essere presenti, oltre all'operatore del mezzo, almeno una persona di scorta munita di bandiera rossa per assicurare un servizio di vigilanza, per impedire l'avvicinamento di estranei e per allertare, far rallentare e deviare l'eventuale traffico di altri veicoli;
 - d. durante lo svolgimento delle operazioni di cui al presente articolo, l'area in questione dovrà essere messa in sicurezza, anche con l'uso di barriere di interdizione a cura del gestore/operatore del servizio.
2. Sarà cura dell'impresa concessionaria segnalare, con appositi cartelli indicatori, la corsia di passaggio del travel-lift per la movimentazione delle unità dal bacino di alaggio e varo alla zona destinata ai lavori di manutenzione.

Articolo 39 – Disposizioni particolari per il molo di Sopraflutto

1. Sul Molo di Sopraflutto sono vietati:
 - a. l'esercizio di attività ludiche, sportive o ricreative (anche con uso di palloni, corde, pattini, monopattini, skateboard o mezzi simili);
 - b. l'accensione di fuochi;
 - c. la balneazione e l'immersione subacquea.
2. In prossimità dei serbatoi di pertinenza dell'impianto di distribuzione di carburante, nonché in prossimità di autocisterne impegnate nell'attività di rifornimento dei serbatoi stessi, è vietato fumare.

Articolo 40 – Disposizioni attuative

1. È fatto obbligo al Comune di Senigallia di apporre, installare e mantenere in perfetto stato di efficienza, nell'area portuale, i cartelli stradali monitori e la necessaria segnaletica orizzontale, secondo le disposizioni contenute negli articoli che precedono, riportandovi gli estremi dell'Ordinanza di approvazione del presente Regolamento.
2. È fatto obbligo alla società concessionaria dell'area demaniale per il mantenimento del distributore marino di carburanti di predisporre e mantenere apposita interdizione veicolare all'accesso alla banchina n. 4 e n. 8, nonché di recintare con sistemi idonei l'area dei serbatoi di carburante ad essa in concessione.

CAPO VII – NORME ANTINQUINAMENTO

Articolo 41 – Norme antinquinamento

1. All'interno dell'ambito portuale di Senigallia e negli specchi acquei ivi compresi è fatto divieto di abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto, sostanza o altro che possa provocare inquinamento.
2. Nel caso di sversamento di idrocarburi in mare o sulle banchine, moli o pontili, il responsabile deve darne immediato avviso alla locale Autorità Marittima e adottare prontamente tutti i provvedimenti più opportuni per contenere e limitare il danno, curando di informare il personale delle imbarcazioni più vicine e quanti si trovino sul luogo.
3. Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli inquinamenti di cui al presente articolo sono a carico del responsabile, oltre all'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi o agli arredi ed opere portuali.

CAPO VIII – SOSTE MERCI IN BANCHINA

Articolo 42 – Sosta temporanea di merci e materiali in banchina

Per sosta temporanea si intende quella superiore all'arco di tempo di una giornata lavorativa.

E' consentita la sosta temporanea delle merci, dei materiali allo scoperto e delle imbarcazioni sulle banchine dell'area portuale di Senigallia, nelle aree sotto indicate, per sopperire alle esigenze temporanee degli Operatori Portuali il cui scopo non è a fini di lucro:

- 1) Nei pressi della banchina n. 10, come individuato nell' allegato unico in colore blu;
- 2) Nei pressi della banchina n. 11, come individuato nell' allegato unico in colore blu;

Per situazioni contingenti l'Ufficio Porto del Comune di Senigallia potrà derogare da quanto stabilito nel presente (Capo VIII), sentito il parere del Comandante dell'Ufficio Locale Marittimo.

Articolo 43 – Autorizzazione sosta temporanea di merci e materiali in banchina

La sosta temporanea delle merci, dei materiali allo scoperto e delle imbarcazioni non può superare i 30 (trenta) giorni, di cui i primi 5 (cinque) in franchigia gratuita, ed è soggetta ad autorizzazione da richiedere presso l'Ufficio Porto del Comune di Senigallia minimo 5(cinque) giorni prima della data dal deposito e previo nulla-osta della locale Autorità Marittima. E' possibile richiedere una proroga per un periodo non superiore ad ulteriori 30 (trenta) giorni. Per il rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata istanza al comune di Senigallia – Ufficio Porto - contenente i seguenti elementi:

- 1) cognome e nome o ragione sociale della ditta richiedente, residenza o domicilio (sede del richiedente/ditta), codice fiscale e/o P.I.;
- 2) natura delle cose da depositare ed estremi necessari per la loro identificazione;
- 3) periodo di occupazione e superficie richiesta;
- 4) dichiarazione attestante la capacità di carico della zona di banchina oggetto della richiesta di deposito, in relazione al tipo di operazione che si intende effettuare;
- 5) obbligo di manlevare o rendere indenne l'Amministrazione da ogni possibile azione sperimentata da terzi in dipendenza del deposito;

L'eventuale pagamento di canone o tassa per l'occupazione di suolo demaniale verrà stabilito e disciplinato con apposito provvedimento a parte.

Articolo 44 – Esigenza delle unità da pesca

Nelle banchine destinate all'ormeggio delle unità da pesca, così come individuato all'art. 3, è consentita la sosta di attrezzature da pesca per un periodo non superiore a 15 (quindici) giorni, di cui 3 (tre) giorni in franchigia. Il deposito di attrezzature da pesca dovrà avvenire sulla radice della banchina n.14 ed al di fuori delle aree di recente sistemazione costituite da pavimentazione con mattoni in cotto. Al termine dell'occupazione temporanea l'area dovrà risultare pulita e sgombera da rifiuti di ogni genere e materiali vari.

Il deposito temporaneo è consentito a condizione che non si verifichino sversamenti di alcun tipo (olio, gasolio, acidi etc.), seguendo la procedura stabilita nel precedente art. 43.

E' vietato il deposito di materiali e/o prodotti soggetto a deperimento.

Articolo 45 – Esigenze legate alle attività dei sodalizi nautici

Per le esigenze connesse alle attività dei sodalizi nautici potranno essere utilizzate le aree indicate al precedente art. 42, poste a ridosso ex sede del Club Nautico banchina n.13, sulla banchina n. 10 e nell'area individuata in banchina n. 11. In casi particolari o per manifestazioni di rilievo potrà essere utilizzata, in via eccezionale e previa autorizzazione del Locale Comune, lo spiazzo ex Sep, come deposito di merci, materiali ed imbarcazioni.

Articolo 46 – Norme di sicurezza

Per esigenze straordinarie potrà essere consentito l'occupazione temporanea di area in ambito portuale, sempre nel rispetto della distanza di metri lineari 2(due) dal ciglio della banchina e previa autorizzazione del Comune di Senigallia.

E' vietato il deposito temporaneo di materiali pericolosi, infiammabili e/o nocivi per la salute e per l'ambiente.

La sosta temporanea di merci, materiali scoperti e delle imbarcazioni è consentita a condizioni che non si verifichino sversamenti di alcun tipo (olio, gasolio, acidi etc.). dovranno, altresì, essere adottate misure necessarie per evitare l'accidentale caduta in mare di quanto sopra.

Il deposito delle merci, dei materiali e delle imbarcazioni deve avvenire senza arrecare intralcio alcuno e/o pericolo alla circolazione di pedoni ed autoveicoli in transito presso l'area portuale.

L'area utilizzata per la sosta temporanea di merci, materiale ed imbarcazioni dovrà essere opportunamente recintata; i materiali ivi depositati debbono essere coperti ed ancorati al suolo in modo da evitare dispersioni, incidenti o danni a persone e/o cose.

Il titolare dell'autorizzazione per il deposito temporaneo di merci, materiali e/o imbarcazioni, ha l'obbligo di verificare e mantenere le protezioni messi in atto per la sicurezza delle merci depositate e garantire la pulizia del sito.

Il deposito è finalizzato esclusivamente allo sosta di merci, materiale e/o imbarcazioni su area demaniale in ambito portuale, senza che si svolgano attività di alcun tipo.

Articolo 47 – Esigenze straordinarie

Per esigenze straordinarie l'autorizzazione verrà rilasciata in base alla procedura stabilita al precedente art. 43.

In caso di necessità, urgenza e/o improvvisa emergenza, l'Ufficio Porto del Comune di Senigallia o la locale Autorità Marittima, possono ordinare l'immediato sgombero dei materiali depositati in banchina e/o procedere d'ufficio alla loro rimozione.

Al termine dell'occupazione il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di sgomberare l'area occupata, lasciarla libera e pulita e, se necessario, procedere alla bonifica del sito. Inoltre ha l'obbligo di comunicare all'Autorità concedente e all'Autorità Marittima entro 24 ore dallo sgombero, l'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi.

Il titolare dell'autorizzazione sarà altresì ritenuto responsabile di eventuale danni arrecati alla struttura portuale.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 48 – Norme sanzionatorie

1. I contravventori al presente Regolamento, oltre ad essere responsabili civilmente dei danni che dovessero essere causati a persone o cose a causa dell'inosservanza delle norme ivi contenute, incorreranno, salvo che il fatto non costituisca, a seconda dei casi, altro o più grave reato ovvero diverso illecito amministrativo, nelle sanzioni di cui agli artt.1164, 1165, 1168, 1174, 1231 del Codice della navigazione.
2. I contravventori alle norme in materia di circolazione stradale, nelle aree non operative, nelle strade interne aperte all'uso pubblico saranno puniti ai sensi del Codice della strada, mentre nelle aree operative saranno applicate le norme ai sensi del Codice della Navigazione.
3. I contravventori alle norme in materia di pesca saranno puniti ai sensi della Legge n.4 del 9/01/2012 e del D.P.R. 1639/68.
4. I contravventori alle norme di cui all'art. 41 saranno puniti ai sensi delle pertinenti norme in materia di tutela dell'ambiente e di lotta all'inquinamento.

Articolo 49 – Disposizioni finali

1. L'Autorità Marittima non è responsabile per eventi dannosi che dovessero verificarsi in conseguenza dell'inosservanza delle norme di cui al presente Regolamento, nonché per eventuali danni a persone, cose o veicoli derivanti da carenze infrastrutturali esistenti o che possono verificarsi all'interno del porto di Senigallia.

**F.to IL COMANDANTE
C.A. (CP) Giovanni PETTORINO**

Marca da bollo

DOMANDA DI ACCOSTO

**AII'UFFICIO LOCALE MARITTIMO
DI SENIGALLIA**

Il sottoscritto⁽¹⁾ _____ in qualità di⁽²⁾ _____
informa che il giorno ____/____/____ alle ore _____ è prevista arrivare la nave appross
individuata:

Nave

Nome _____ Tipo _____ Lunghezza _____
(name) (type of ship) (length)
Bandiera _____ TSL _____ Im AV _____ Im AD _____
(flag) (bow draft) (stren draft)
Proveniente da _____ con carico di⁽³⁾ _____
(last port of call) (type of cargo)
Nominativo Internazionale _____ Cod. IMO _____
(call sign)
Ormeaggio preferito: banchina n. _____ in subordine banchina n° _____
(berth)
Altre informazioni utili ⁽⁴⁾ (other information):

Motivo dell'approdo

- Per caricare/scaricare tonn. _____ di⁽³⁾ _____ a mezzo di
_____ dell'Impresa portuale _____
- Per imbarcare/sbarcare passeggeri n° _____
- Per eseguire le seguenti riparazioni _____
- Per sosta inoperosa ⁽⁵⁾ _____

Data _____ _____ Timbro e Firma

(1) Cognome e nome – Name and Surname (2) Agente, Raccomandatario, Armatore, Comandante – Ship's agent, Ship's broker, Shipowner, Master
(3) Specificare il prodotto – Type of cargo (4) a) Necessità servizio di rimorchio – Tug service b) denuncia di avaria/evento straordinario – report of
extraordinary event (5) Disarmo – disarm / attesa ordini – attended orders / bacino cantiere – shipyard / ect.

RIQUADRO PER APPOSIZIONE
MARCA DA BOLLO DA €14.62

Allegato n.2

All'Ufficio Locale Marittimo
60019 SENIGALLIA

Il sottoscritto _____ nato a _____ (____) il _____
residente a _____ (____) in via _____ n° _____, proprietario
dell'imbarcazione destinata al (*) _____, denominata "_____" lunga
mt. _____ larga mt. _____, iscritta al n. _____ dei RR.NN.MM. e GG. di _____

CHIEDE

L'autorizzazione all'alaggio/varo il giorno _____ ore _____ e/o alla sosta della predetta
imbarcazione presso:

- Area destinata al carenaggio delle imbarcazioni di cui all' art. 16 del Regolamento del porto di
Senigallia;
- Altro _____
per effettuare lavori di _____
dal _____ al _____.

Senigallia li, _____

(Nome, cognome e firma)
leggibile



**UFFICIO LOCALE MARITTIMO
SENIGALLIA
AUTORIZZAZIONE ALL' ALAGGIO N. _____**

Vista la sopra citata istanza;

Visto il Regolamento del porto di Senigallia, approvato e reso esecutivo con Ordinanza n. _____ in
data _____ del Capo del Circondario Marittimo di Ancona

SI AUTORIZZANO

gg. _____ di sosta, dal _____ al _____ presso

- Area destinata al carenaggio delle imbarcazioni di cui all' art. 16 del Regolamento del porto di
Senigallia:

per effettuare le seguenti operazioni:

- _____
a condizione che vengano rispettate le norme contenute nel citato Regolamento e le seguenti
modalità aggiuntive:

1. _____
2. _____

Senigallia, _____

(Timbro e firma)

(*) Indicare se destinata al Traffico, Diporto, Pesca, ecc.

Allegato 3

Al **COMUNE**
60019 -SENIGALLIA-

All' **UFFICIO LOCALE MARITTIMO**
60019 -SENIGALLIA-

Oggetto: Regolamento Porto di Senigallia.
Richiesta autorizzazione sosta merci in banchina.-

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ e residente
a _____, in via _____, in qualità di
C.F./partita IVA _____.

CHIEDE

ai sensi dell'art. 19 del Regolamento in oggetto, il rilascio dell'autorizzazione ad occupare un'area di mq _____, per la sosta temporanea di _____ (specificare il tipo di merce), per il periodo dal _____ al _____ per la zona distinta dal colore blu sull'allegato unico del Regolamento per il porto di Senigallia.

Il sottoscritto DICHIARA di aver verificato la capacità di carico della banchina oggetto della richiesta di deposito, in relazione al tipo di operazione che si intenda effettuare.

DICHIARA inoltre di MANLEVARE il Comune di Senigallia ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da qualsiasi responsabilità per danni causati a persone e/o cose in relazione al tipo di richiesta effettuata e di ottemperare a tutte le prescrizioni indicate nel Regolamento di cui sopra.-

Senigallia li _____

IL RICHIEDENTE

ALLEGATO UNICO

